



REGOLAMENTO ELETTORALE CANTINA DI CONA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Approvato da Assemblea dei Soci in data 06/08/2018

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.1

Il presente regolamento disciplina l'elezione delle cariche sociali della Cooperativa, nel rispetto dello Statuto Sociale.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

ART.2

L'Assemblea Generale deve essere convocata in base a quanto previsto dall'Art. 26 dello Statuto.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VOTAZIONI

ART.3

Possono intervenire, e sono ammessi al voto, i Soci iscritti al libro soci da almeno 90 giorni prima della data dell'Assemblea. I soci impossibilitati, per qualsivoglia ragione, ad intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della cooperativa. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

ART. 4

Entro il giorno successivo all'ultimo Consiglio utile, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dei richiedenti l'elenco dei soci aventi diritto al voto suddivisi per le seguenti categorie: Persone Fisiche/Diretti Coltivatori, Imprenditori Agricoli costituiti in Forma Societaria, Soci Sovventori.

Eventuali reclami avverso la determinazione di cui al precedente comma devono essere presentati al C.d.A. entro 5 giorni dalla comunicazione il quale decide entro 2 giorni eventuali variazioni.

ART. 5

I voti spettanti ad ogni categoria di Soci sono i seguenti:

1. Ai Soci Persone fisiche/Diretto coltivatori spetta un voto qualunque sia la partecipazione societaria,
2. Ai Soci Imprenditori Agricoli costituiti in Forma Societaria spettano cinque voti qualunque sia la partecipazione societaria,

3. Ai Soci Sovventori spettano cinque voti qualunque sia l'apporto di capitale alla cooperativa.

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

ART. 6

Come stabilito dall'articolo 30 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove determinati di volta in volta dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere costituito in modo che almeno un terzo dei suoi componenti sia stato indicato dai soci Persone Fisiche/Diretti Coltivatori, che almeno un terzo dei suoi componenti sia stato indicato Imprenditori Agricoli costituiti in Forma Societaria ed il rimanente terzo sia espressione dei Soci sovventori.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, e può, inoltre, nominare uno o più Vice Presidenti.

I consiglieri indicati potranno essere scelti anche tra soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione nomina anche tra i suoi componenti un comitato elettorale che dovrà vagliare le candidature presentate per la stesura delle liste da presentare in Assemblea.

ART. 8

La presentazione delle liste elettorali seguirà i seguenti criteri:

1. Il Consiglio di amministrazione potrà presentare una propria lista che dovrà rispettare i dettami dello Statuto riassunto nei precedenti articoli, tale lista potrà essere chiusa o aperta a sua insindacabile decisione;
2. Nel caso di lista aperta le candidature dei Soci dovranno pervenire in forma scritta entro dieci giorni dalla data della prima convocazione dell'Assemblea. Tali candidature, nel caso di consegna diretta, dovranno essere depositate presso la cooperativa negli orari di apertura degli uffici e dovranno essere supportate da almeno dieci firme di sostegno per ogni nominativo apposte da Soci conferenti alla cooperativa;
3. Il Comitato elettorale vaglierà le istanze e la regolarità delle stesse, segnalando tempestivamente eventuali difformità ai soggetti interessati e comunque nei limiti di cinque giorni prima della data della prima convocazione dell'Assemblea;
4. I Soci potranno presentare liste alternative sempre nei termini temporali dei dieci giorni prima della data della prima convocazione dell'Assemblea; tali liste dovranno rispettare le proporzioni tra le categorie previste dallo Statuto e dovranno essere supportate da firme di sostegno di almeno un terzo dei Soci conferenti alla cooperativa;
5. Per l'elezione del Collegio Sindacale il Consiglio di amministrazione potrà presentare una lista aperta o chiusa a sua insindacabile decisione. Nel caso di lista aperta le candidature, complete di curriculum vitae comprovante le esperienze professionali

ed i titoli richiesti, dovranno pervenire, con le forme stabilite dalla normativa, presso gli uffici della cooperativa entro dieci giorni dalla data della prima convocazione dell'Assemblea;

ART. 9

Nelle elezioni alle cariche sociali risultano eletti coloro che, all'interno della lista che risulti avere ottenuto la maggioranza, abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità dei voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età. Le elezioni potranno avvenire anche per voto palese.

ART. 10

In caso di presentazione di un'unica lista – e qualora non si proceda con voto palese – il Socio può indicare, all'interno della lista, la sua preferenza ad un numero massimo di candidati pari al numero di Consiglieri da eleggere.

I candidati per i quali sia stata espressa la preferenza si considerano eletti in ragione del numero delle preferenze ottenute.

In mancanza della indicazione di preferenza, le preferenze si considerano espresse ai primi candidati segnati in ordine sempre nel rispetto dei vincoli di categoria stabiliti dallo statuto.

ART. 11

Prima dell'apertura della votazione viene costituito il "seggio elettorale", composto da un presidente e due scrutatori scelti tra i soci presenti. Eventuali reclami contro le liste debbono essere presentati al presidente del seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. Il seggio elettorale deciderà seduta stante, a maggioranza di voti, in ordine ai reclami presentati.

ART. 12

Il seggio elettorale decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse sorgere in merito alla votazione ed alle relative operazioni.

ART. 13

Qualora un Consigliere eletto si trovi o venga a trovarsi in una delle cause di incompatibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cc, oppure se validamente eletto comunica espressamente di rinunciare alla carica, risulterà nominato il primo dei non eletti appartenente alla stessa lista. L'esito della votazione è pubblicato nel sito internet della cooperativa e comunicato agli eletti nelle forme stabilite dalla normativa.

ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione è convocato entro 30 giorni dalla sua elezione. Nella prima seduta elegge il Presidente e il /i Vice Presidente/i.

Art.15

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 06/08/2018 e risulta immediatamente esecutivo.